



AZIENDA
PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Viale Unità d'Italia,32/a
CHIETI

B A N D O
D I
C O N C O R S O

Per il conferimento di
BORSE DI STUDIO

Anno Accademico
2011/2012

INDICE

Punto 1	Premessa
Punto 1.1	Avvertenza
Punto 1.2	Guida pratica alla compilazione della domanda
Punto 1.3	Date utili da ricordare
Punto 2.	Termini e modalità di presentazione della domanda
Punto 3.	Requisiti di Ammissibilità e di Inammissibilità
Punto 4.	Destinatari e Durata del beneficio
Punto 5.	Integrazione alla Borsa di Studio per gli studenti laureati in corso regolare di studi
Punto 6.	Prima Immatricolazione
Punto 7.	Requisiti di merito
Punto 8.	Mobilità Internazionale- criteri per la valutazione degli esami e crediti conseguiti all'estero-
Punto 9.	Bonus
Punto 10.	Studenti FC del corso di Laurea di I Livello e/o primo anno di Specialistica
Punto 11.	Requisiti economici
Punto 12.	Dichiarazione dell' ISEE e ISPE
Punto 13.	Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea
Punto 14.	Procedure di selezione dei beneficiari - compilazione delle graduatoria - Ripartizione del fondo.
Punto 15.	Importi ed erogazione delle Borse di Studio
Punto 16.	Definizione della condizione di studente "sede"- "pendolare"- "fuori sede"
Punto 17.	Modalità per effettuare il pagamento della tassa regionale ed Esonero per i diversamente abili
Punto 18.	Interventi a favore di studenti diversamente abili.
Punto 19.	Cause di incompatibilità.
Punto 20.	Cause di decadenza.
Punto 21.	Cause di esclusione.
Punto 22.	Contributo per mobilità internazionale.
Punto 23.	Norme di rinvio.
Punto 24.	Controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E e sulle autocertificazioni.
Punto 25.	Esito del concorso e domande di riesame.
Punto 26.	Informativa per il trattamento dei dati personali.
Punto 27.	Tabella n.1 – elenco dei comuni

1 PREMESSA

Con riferimento ai principi di cui al D.P.C.M. 9/04/2001 e alle disposizioni del Piano di Indirizzo della Regione Abruzzo e fatte salve eventuali successive modifiche delle direttive regionali, è bandito il concorso per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Chieti – Pescara per l'anno accademico 2011/2012. Le Borse di Studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie riconosciute all'Azienda D.S.U. nell'esercizio finanziario 2011, riservando il 30% agli iscritti al I anno di tutti i corsi di laurea. La quota di stanziamento riservata agli anni successivi al primo, sarà ripartita tra le varie facoltà, corsi di laurea e anni di corso dell'università di Chieti-Pescara, in proporzione al numero degli studenti idonei nelle graduatorie, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea. L'Azienda si riserva di incrementare lo stanziamento in relazione ad eventuali maggiori disponibilità finanziarie

AVVERTENZA

- La domanda di partecipazione al concorso di attribuzione delle borse di studio può essere fatta anche prima di effettuare i test di ingresso alle Facoltà a numero chiuso e prima di iscriversi all'università e, comunque entro la scadenza prevista nel presente bando di concorso.

Gli studenti DEVONO, prima di compilare la domanda, prendere visione CON ATTENZIONE di tutte le PRESCRIZIONI del BANDO.

Il personale dell'Azienda è infatti disponibile unicamente per informazioni e/o chiarimenti relativi alle procedure concorsuali.

In particolare per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Università – CAF – INPS). La presentazione della domanda non presenta alcuna difficoltà pratica, è necessario però avere a disposizione i dati di merito per gli anni successivi, l'Attestazione ISEE riferita ai redditi 2010, (denuncia 2011) ed una casella personale di posta elettronica; in relazione a quest'ultima si raccomanda di attivare una nuova casella di posta elettronica personale, evitando di servirsi di caselle di amici e/o parenti già utilizzate presso Enti pubblici e/o privati. Al fine di evitare ritardi nella ricezione dei messaggi di posta elettronica, si consiglia di creare la propria casella di posta presso i Gestori più conosciuti.

F.to **IL DIRETTORE ADSU CH-PE**
(Avv. Teresa MAZZARULLI)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE SUL SITO **www.adsuch.it**

1. FASE DELLA REGISTRAZIONE: sportello on line: Accedi a.a.2011/2012 RICHIESTA benefici on-line, Accetto (dopo aver letto l'informativa);

N.B. la password deve contenere **max 10 caratteri** (lettere e/o numeri ed essere diversa da quella già utilizzata l'anno precedente);

2. Terminata la fase della registrazione, lo studente riceverà una e-mail alla propria casella di posta elettronica contenente il CODICE UTENTE e la PASSWORD che dovranno essere inseriti nella successiva fase del LOGIN;

3. FASE DEL LOGIN: (accesso alla domanda on-line): inserire il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE FISCALE (facendo attenzione a riportare esattamente la sequenza indicata sul tesserino fiscale);

4. Fase della CONFERMA (chiusura della domanda) Dopo aver compilato la domanda lo studente riceverà una e-mail contenente in allegato la ricevuta della stessa che dovrà essere stampata, firmata e spedita, unitamente ad una copia di un documento d'identità valido, con raccomandata A. R. alla A.D.S.U. di Chieti Via dell'Unità d'Italia 32/a improrogabilmente entro la data di scadenza indicata nel presente Bando di Concorso;

5. Fase (eventuale) di CORREZIONE degli ERRORI - (dopo la conferma/chiusura della domanda) i dati errati potranno essere corretti solo **ENTRO E NON OLTRE** la data di scadenza del concorso prevista nel presente Bando, **PREVIA RICHIESTA SCRITTA** corredata di copia di documento di identificazione in corso di validità, da presentare o far pervenire all'ADSU anche via fax (al n. 0871/540237- 560062). A seguito di ricezione della menzionata richiesta, l'Ufficio competente RIAPRIRÀ LA DOMANDA ON-LINE per consentire allo studente di effettuare le correzioni e, successivamente, **LO STUDENTE DOVRÀ NUOVAMENTE CHIUDERE LA DOMANDA ON-LINE, CLICCANDO SULL'ICONA CONFERMA** entro e non oltre la data di scadenza del presente Concorso, ovvero **entro le ore 12,00 del giorno 12 settembre 2011** **PENA L'ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;**

6. Per il completamento della domanda, qualora non inviati con la ricevuta di cui al punto 4, è necessaria la spedizione postale (Racc.A.r.), di tutti gli allegati previsti dal bando per la definizione dell'istanza, entro la data dell' 11 novembre 2011 e, in un'unica soluzione.

Non si accetteranno documenti da allegare alle domande, presentati agli sportelli dell'Azienda D.S.U. di Chieti.

DATE UTILI DA RICORDARE

- 09 settembre 2011: termine utile per le modifiche on line della domanda di borsa previa richiesta scritta;
- 12 settembre 2011: scadenza per la presentazione della domanda on line di borsa di studio a.a. 2011-2012;
- 20 settembre 2011 : scadenza per l'invio della ricevuta di domanda di borsa di studio a.a. 2011- 2012;
- 27 settembre 2011: scadenza ultima entro cui la ricevuta della domanda deve pervenire all'Azienda D.S.U;

- 11 novembre 2011: termine utile per l'invio postale (Racc. A.R.) in un'unica soluzione dei seguenti allegati alla domanda, come previsti e richiesti dal bando di concorso e relativi alle diverse condizioni autocertificate dallo studente:
 - copia del contratto di locazione / comodato e della ricevuta di versamento per il rinnovo anno 2011 (F23) per contratti scaduti e rinnovabili (studenti Fuori Sede)
 - copie delle ricevute di versamento della tassa d'iscrizione universitaria e tassa regionale;
 - copia della certificazione attestante l'interruzione degli studi (Art. 6 del Bando);
 - copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2011 (studenti iscritti agli anni successivi al primo) della propria pagina web ed in caso di mancata verbalizzazione di esami sostenuti copie dei verbali attestanti il superamento degli esami;
- 11 novembre 2011: termine utile per la presentazione dell'ISEEU per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e documentazione estera;
-
- 30 novembre 2012: termine ultimo per gli iscritti al I anno della Laurea di I livello e della Specialistica per il conseguimento di n. 20 crediti per la liquidazione della seconda rata della borsa di studio a.a. 2011/2012;
- Eventuali **richieste di riesame** vanno indirizzate al Direttore dell'Azienda D.S.U. di Chieti V.le dell'Unità d'Italia 32/a 66100 Chieti Scalo e dovranno pervenire **entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie (15 novembre 2011)**;
- La compilazione della domanda per partecipare al Concorso per l'attribuzione delle borse di studio è consentita esclusivamente via WEB ed è costituita da un modulo on line reperibile sul sito dell'Ente: **www.adsuch.it nella sezione SPORTELLO ON-LINE.** (Vedi GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE nelle pagine precedenti). Per la compilazione della domanda on line sono disponibili :
 - dal **22 agosto al 09 settembre 2011**, le postazioni della sala informatica presso l'Azienda – Viale dell'Unità d'Italia 32/A- Chieti Scalo. L'accesso in sala è consentito dalle ore 9,30- 12,00 del Lun-Mer-Ven- e dalle 15,30-17,00 del martedì e giovedì.
 (L'Azienda non risponde per possibili difficoltà di inoltro o di mancato funzionamento dei P.C. della sala informatica della sede di Chieti).

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere confermata on-line **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del 12 SETTEMBRE 2011** da tutti gli studenti, compresi quelli che partecipano a concorsi ad accesso programmato anche se gli esiti dei test d'ammissione ai corsi universitari non sono stati pubblicati.

Gli studenti i quali, a causa di mancato superamento del test di ingresso, si iscrivano ad un corso di laurea diverso da quello indicato all'atto della compilazione della domanda o ad altro Ateneo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Azienda il cambiamento al fine del corretto inserimento nella graduatoria.

Dopo la conferma della domanda on-line, lo studente dovrà stampare la ricevuta (che perrà alla propria casella di posta elettronica) senza apporre alcuna annotazione, firmarla e spedirla a mezzo raccomandata A/R. all'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, in Viale Unità d'Italia 32/A – 66100 Chieti Scalo, inderogabilmente **entro il 20 settembre 2011**, allegando copia di un valido documento di identità.

Lo studente che si dichiara diversamente abile deve allegare copia della certificazione attestante il grado d'invalidità. Per tale spedizione farà fede il timbro postale di partenza. Tale documentazione dovrà pervenire in Azienda entro il **27 settembre 2011** pena l'esclusione dal concorso.

Questa Azienda D.S.U. si ritiene sollevata da eventuali ritardi nelle consegne postali delle istanze degli studenti.

Non saranno considerate valide le spedizioni a mezzo Fax.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, la firma sulla ricevuta non è soggetta ad autenticazione.

Gli studenti che hanno effettuato richieste di borse di studio, per l'a.a. 2011/2012 dovranno completarle con la spedizione dei seguenti ALLEGATI, in un'unica soluzione, tramite raccomandata a./r intestata

all'Azienda D.S.U. di Chieti , entro e non oltre il 11 novembre 2011, (farà fede il timbro postale di spedizione):

- copie delle ricevute dei versamenti effettuati con l'iscrizione (prima rata universitaria e tassa regionale) e/o cedolino attestante l'avvenuta iscrizione rilasciato dalle segreterie;
- copia dell'autocertificazione di tutti gli esami sostenuti e verbalizzati registrati sulla propria pagina web, entro la data del 10 agosto 2011.

Non saranno accettati documenti da allegare alla domanda di BDS presso lo sportello aziendale.

Gli studenti che si dichiarano fuori sede devono spedire tramite posta con raccomandata a. r., copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro e non oltre la data dell' 11 novembre 2011 (farà fede il timbro postale di partenza), pena la decadenza dallo status di studente fuori sede a studente in sede o pendolare.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ

Possano beneficiare della borsa di studio:

- gli studenti di cittadinanza italiana;
- gli studenti di cittadinanza straniera;
- gli studenti rifugiati politici ed apolidi;

in possesso dei requisiti minimi di merito e di reddito stabiliti dal presente bando ed iscritti nell'a.a. 2011/2012, entro i termini fissati dai regolamenti universitari per l'iscrizione senza versamento di mora all'Università di Chieti - Pescara che abbiano anche pagato la tassa regionale entro il termine di scadenza per l'iscrizione al corso di studio prescelto.

Lo studente che ha presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo a quello "G. d'Annunzio" deve presentare la domanda di Borsa di Studio entro la scadenza del presente bando. L'interessato verrà elencato nella graduatoria dei beneficiari sulla base dei dati autocertificati e la sua posizione resterà sospesa fino a quando la Segreteria della Facoltà non confermerà il trasferimento, il riconoscimento degli esami e l'iscrizione al corso richiesto. Gli studenti provenienti da Atenei diversi da quello di Chieti Pescara dovranno produrre, contestualmente alla domanda, idonea certificazione rilasciata dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di provenienza o Ente corrispondente, da cui risulti il bonus residuo ancora utilizzabile.

I benefici sono destinati anche agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica nelle Scienze della Difesa e della Sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 464/97 ad eccezione degli allievi delle Accademie Militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri Istituti militari d'istruzione superiore.

Possano concorrere al beneficio: tutti gli studenti anche prima dei test d'ingresso e non ancora in regola con l'iscrizione (che deve comunque essere perfezionata entro il termine stabilito dai relativi bandi di facoltà), in possesso dei requisiti di reddito/merito previsti dal presente Bando di Concorso a.a. 2011/2012.

Non possono concorrere al beneficio:

- gli studenti che hanno rinunciato agli studi negli anni accademici precedenti;
- gli studenti non ammessi, secondo i regolamenti didattici, all'anno di corso per il quale viene presentata la domanda;
- gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di Laurea Specialistica e/o di Laurea Specialistica a ciclo unico;
- gli studenti in possesso di laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta domanda;
- gli studenti in possesso di un diploma SSIS che si iscrivono per conseguire un ulteriore corso di specializzazione;
- gli studenti che abbiano conseguito altra Specializzazione o altro Dottorato;

- gli studenti in possesso di laurea e di laurea specialistica conseguita presso il Conservatorio;
- gli studenti in possesso di laurea e di laurea specialistica conseguita presso Università Telematica;
- gli studenti stranieri che hanno richiesto il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero;
- gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero e che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione.

4. DESTINATARI E DURATA DEL BENEFICIO

Le Borse di Studio sono attribuite agli studenti che risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012, (entro i termini fissati dai bandi dei rispettivi corsi universitari), all'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, **senza il pagamento della tassa di mora e contestuale versamento della tassa regionale** e, sono concesse per i periodi di seguito indicati :

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea di I livello, per un periodo di sette semestri e, per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%, nove semestri, a partire dall'anno della prima iscrizione;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre e, per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%, 15 semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica, per un periodo di cinque semestri e, per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%, sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- d) per gli iscritti ai corsi di Laurea dell'Ateneo Telematico "Leonardo da Vinci" per un periodo di sette semestri e, per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%, nove semestri, a partire dall'anno della prima iscrizione;
- e) per gli iscritti ai corsi di dottorato attivi ai sensi della D. Lgs. 210/98 e che non beneficiano di Borse di cui al D.M. n. 224 del 30/04/99, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti verranno inseriti nella graduatoria dell'anno di corso frequentato e corrispondente al numero degli anni calcolato dalla prima immatricolazione.

5. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI IN CORSO REGOLARE DI STUDI.

Gli studenti che conseguano il titolo di studio di Laurea di I livello e di Laurea Specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficeranno di una integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. La richiesta dell'integrazione deve essere presentata prorogabilmente entro 30 gg. dalla data di conseguimento della laurea, allegando idonea attestazione rilasciata dalla Segreteria di Facoltà. Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre detto termine.

6. PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione all'Università, Conservatorio e Università Telematica ovunque e in qualunque momento sia avvenuta anche in Università estere.

Pertanto, all'atto dell'inserimento dell'anno di prima immatricolazione nella domanda on-line di BDS, lo studente (per la laurea di primo livello o a ciclo unico) dovrà indicare l'ANNO ACCADEMICO IN CUI SI E' ISCRITTO PER LA PRIMA VOLTA ALL'UNIVERSITA' (tenendo anche conto della eventuale RINUNCIA agli studi).

Il software calcolerà automaticamente il numero degli anni di corso (primo secondo terzo ecc.) a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione indicato dallo studente, rispetto a quello attuale (2011/2012).

Per gli studenti che si iscrivono anche sotto condizione alla Laurea Specialistica e/o Magistrale di secondo livello, ai Dottorati, la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Per gli studenti che sono in possesso di laurea triennale e si iscrivono a corsi di laurea a ciclo unico, la prima immatricolazione da considerare è quella riferita al I° anno di corso della laurea triennale e la borsa di studio potrà essere concessa esclusivamente a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico.

Con riferimento ai principi di cui al D.C.P.M. 9/4/2001, non sono considerati periodi d'interruzione degli studi quelli relativi :

- 1) ad interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per i quali lo studente chieda il ricongiungimento della sua carriera;
- 2) allo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- 3) per le studentesse, all'anno di nascita di ciascun figlio;
- 4) ad infermità gravi e prolungate debitamente certificate dagli studenti che siano stati costretti a tale interruzione.

Lo studente e/o studentessa che si sia trovato in una delle suddette situazioni dovrà produrre idonea documentazione.

7. REQUISITI DI MERITO

Al fine di conseguire il beneficio della borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito e di reddito come specificato nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale esso è richiesto, sulla base degli ordinamenti didattici dell'Università di Chieti-Pescara. Ad esempio : uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso dalla Segreteria di Facoltà alla frequenza del 3° anno per l'a.a. 2011/2012.

Ai fini del presente bando, il merito degli studenti resta fermo all'atto della presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali successivi passaggi, effettuati durante l'anno accademico, ad altri corsi di laurea.

Sono considerati validi tutti gli esami sostenuti dagli studenti nella carriera scolastica, **purché riconosciuti dall'Università di Chieti e Pescara per il corso di Laurea a cui lo studente risulta iscritto all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio e verbalizzati entro il 10/08/2011**; a tale scopo farà fede la data riportata sul certificato rilasciato dalla Segreteria di Facoltà.

A tal fine verranno prese in considerazione anche le prove superate con idoneità o attività a scelta dello studente con giudizio non espresso in voto, unicamente quale conteggio dei crediti, e verranno inserite con voto pari a zero.

Gli esami e relativi crediti sostenuti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati solo se sostenuti entro il 10 agosto 2011.

In nessun caso saranno considerati nel conteggio dei cfu i crediti/annualità relativi a :

- a) corsi liberi (ovvero quelli non compresi nel piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà per il corso di studi di appartenenza);
- b) moduli di esami per i quali non è stata superata, al 10 agosto 2011, la prova conclusiva;
- c) tirocini formativi o attività extra-didattiche inerenti a specifiche prove di esame per le quali non è stata superata, al 10 agosto 2011, quella conclusiva;
- d) esami dispensati.

Per partecipare al concorso per l'attribuzione delle Borse di Studio i requisiti minimi di merito individuati nei principi e disposizioni delle normative anche regionali di riferimento (D.P.C.M. del 30/04/97, dal D.P.C.M. 9/04/2001 e dal Piano Regionale), sono:

A) primi anni :

-per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea di primo livello ed un corso di laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati dopo il conseguimento di almeno 18 crediti entro il 10/08/2012, per i corsi organizzati in più periodi didattici;

- per gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Specialistica/Magistrale di II livello, sotto condizione, che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati dopo il conseguimento di **almeno 18 crediti entro il 10 agosto 2012;**

- per gli iscritti al primo anno dei Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca è richiesta l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Agli studenti matricole in situazione di handicap non inferiore al 66%, non si applicano i requisiti di merito previsti dal punto precedente.

B) anni successivi al primo di:

➤ **CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO:** gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, valutati sulla base dell'anno di prima immatricolazione **da conseguire entro il 10 agosto 2011:**

- a) per il 2° anno: **25 crediti**, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso;
- b) per il 3° anno : **80 crediti;**
- c) per l'ultimo semestre : **135 crediti.**

➤ **CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO** (architettura - medicina – odontoiatria – farmacia – c.t. f.) : gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti valutati sulla base dell'anno di prima immatricolazione **da conseguire entro il 10 agosto 2011:**

- a) per il 2° anno: **25 crediti**, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso;
- b) per il 3° anno : **80 crediti;**
- c) per il 4° anno: **135 crediti;**
- d) per il 5° anno: **190 crediti;**
- e) per il 6° anno, ove previsto, **245 crediti;**
- f) per l'ulteriore semestre: **55 crediti in più** rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DI SECONDO LIVELLO: gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, **da conseguire entro il 10 agosto 2011:**

- a) per il 2° anno : **30 crediti;**
- b) per l'ultimo semestre : **80 crediti.**

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Infatti, i requisiti di merito di cui ai punti a) e b) devono essere conseguiti nel corso della laurea specialistica.

I suddetti crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Si consiglia vivamente agli studenti universitari, iscritti agli anni successivi al primo, una volta ultimati gli esami della sessione estiva e prima della compilazione della domanda, di verificare tramite il servizio on-line dell'Università la registrazione degli esami sostenuti. Qualora la pagina web personale degli esami sostenuti (che, costituisce importante allegato alla domanda di BDS), non sia

aggiornata con gli ultimi esami superati o non risultino indicati i crediti dichiarati nella domanda, le difformità riscontrate vanno segnalate tempestivamente alla Segreteria di Facoltà. **Non si accetteranno correzioni del merito indicato nella domanda di BDS oltre il termine fissato per il riesame dell'istanza.**

D'intesa con il Delegato del Rettore dell'UdA alle problematiche degli studenti con disabilità non inferiore al 66%, la determinazione della percentuale dei crediti individualizzati è la seguente:

CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO

- a) per il 2° anno: 20 CF
- b) per il 3° anno: 60 CF
- c) per il 1° FC 100 CF
- d) per l'ultimo semestre 140 CF

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

- a) per il 2° anno 20 CF
- b) per il 3° anno 60 CF
- c) per il 4° anno 100 CF
- d) per il 5° anno 140 CF
- e) per il 6° anno (ove previsto) 180 CF
- f) per il 1° FC 220 CF
- g) per l'ultimo semestre 260 CF

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE DI 2° LIVELLO

- a) per il 2° anno 20 CF
- b) per il 1° FC 60 CF
- c) per l'ultimo semestre 100 CF

8. MOBILITA' INTERNAZIONALE – Criteri per la valutazione degli esami e crediti conseguiti all'estero

Gli esami e i crediti conseguiti presso altre Università, nell'ambito del Progetto Erasmus – Socrates, qualora non siano stati ancora convalidati dall'Università "G. d'Annunzio", devono essere inseriti nella richiesta di BDS, con voto di 18/30 e con i crediti attribuiti dal proprio corso di Laurea, con l'impegno da parte dello studente di presentare all'ADSU il certificato con gli esami convalidati al fine di valutare il merito effettivo.

9. BONUS

Per il conseguimento dei requisiti di merito, di cui al punto 7, previsti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea di I livello, di Laurea Specialistica a ciclo unico, Laurea Specialistica/Magistrale di II livello, lo studente può utilizzare, **SU ESPRESSA RICHIESTA**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **"BONUS"**, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, del seguente valore:

- a) fino ad un massimo di 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 2° anno accademico;
- b) fino ad un massimo di 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 3° anno accademico;

c) fino ad un massimo di 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi al 3°.

Lo studente può avvalersi del “BONUS” una sola volta e per un numero di crediti fino ad allora maturati. A tale scopo dovrà richiederlo espressamente, rispondendo “sì” alla domanda prevista sul modello di domanda on line, senza sommare il bonus al numero dei crediti conseguiti; sarà il software ad inserire i punti BONUS mancanti per raggiungere i CFU richiesti nel presente Bando.

Nel caso in cui per raggiungere il merito richiesto non sia necessario l'intero valore del Bonus, esso verrà automaticamente frazionato e la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Gli studenti che non hanno mai utilizzato il “BONUS” nel corso di Laurea di 1° livello potranno adoperarlo, fino a n. 15 cfu, per il raggiungimento del merito previsto per gli anni successivi al primo per il corso di Laurea Specialistica/Magistrale ad eccezione degli studenti che provengono dai corsi previsti dai vecchi ordinamenti.

Qualora lo studente OMETTA DI BIFFARE “SI” alla richiesta di voler utilizzare il bonus nella domanda on-line non potrà, in alcun caso, richiederlo successivamente e la scelta fatta al momento della domanda sarà vincolante per l'intero anno accademico di riferimento.

10. STUDENTI FUORI CORSO DEL CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO E PRIMO ANNO DI SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Gli studenti che partecipano **al concorso come iscritti al IFC della Laurea di I Livello** sono tenuti, obbligatoriamente, a versare la tassa regionale all'atto dell'iscrizione al Corso di Laurea, al fine di godere dei benefici e dei servizi a loro riservati anche nel caso in cui dovessero laurearsi nella sessione straordinaria ed iscriversi al 1° anno della Specialistica. **Se la laurea viene conseguita nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, lo studente che ha inoltrato la domanda come iscritto al 1° F.C. per l'a.a. 2011/2012 decade dalla condizione di idoneità.**

Gli studenti che decidono di partecipare al concorso **dichiarando d'isciversi al primo anno della specialistica sotto condizione (il merito minimo richiesto è n. 150 crediti senza l'utilizzo del bonus)** sono elencati nella graduatoria generale delle “matricole”. Il beneficio verrà sospeso fino a quando lo studente dimostrerà di aver conseguito la Laurea di I livello e l'iscrizione al primo anno della Specialistica/Magistrale entro il termine ultimo fissato dall'Università. **Pertanto, se non dovesse laurearsi e, quindi, non iscriversi per l'a. a. 2011/2012 al primo anno della Specialistica, decadrà dalla condizione di idoneità.**

11. REQUISITI ECONOMICI

1. La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**) di cui al D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99, art. 1-*bis*, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con grado di invalidità, pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità. In tali casi lo studente dovrà produrre idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d'invalidità.

3. **Studente indipendente** –Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-*bis*, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) **residenza esterna** all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni, rispetto alla data di presentazione della domanda, per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) **redditi da lavoro dipendente o assimilati** fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € **7.960,13** con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che conviva, seppur da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare d'origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (es. nonni, fratelli etc.) e che non rientri nella condizione di studente indipendente, come sopra specificato, deve, pena l'esclusione dal concorso, presentare l'I.S.E.E. riferita al nucleo familiare d'origine, ossia dei propri genitori. Pertanto in caso di dichiarazione di un ISEE/ISEEU diverso da quello dei genitori, lo studente sarà automaticamente escluso dalla procedura del concorso delle borse di studio e non potrà presentare ricorso volto ad ottenere la revisione della propria posizione.

4. **Nucleo familiare dottorandi** – Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. **In caso di separazione o divorzio** il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

6. **Valutazione redditi fratelli** – Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente bando nella misura del 50%.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente relativo ai redditi percepiti all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti più il venti per cento dei patrimoni posseduti, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del D.L. n.167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109/98, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) **i patrimoni immobiliari localizzati all'estero**, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

b) **i patrimoni mobiliari** sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto-legge n. 167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEU e/o I.S.E.E.), non potrà superare il limite di € **17.146,09** Ai sensi del D.L. 31/03/98, n. 109/98, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE e/o ISPEU) del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € **30.617,94**

L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) si calcola dividendo l'indicatore situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala di equivalenza che risulta dall'attestazione ISEE.

Lo studente, all'atto di presentazione della domanda on-line, dovrà esclusivamente dichiarare di aver richiesto l'attestazione ISEE riferita ai redditi 2010 presso Caf/Comune/Inps/. Il sistema on line provvederà in automatico a prelevare dal sito INPS i dati necessari per la borsa di studio.

Si invitano, pertanto, gli studenti a richiedere, con adeguato anticipo, e comunque entro il termine perentorio del 12 settembre 2011, l'Attestazione ISEE, a controllare che i dati inseriti siano corretti, compreso il codice fiscale del richiedente, ed in ultimo a verificare l'avvenuta trasmissione della attestazione suddetta da parte del CAF o altro soggetto preposto, all'INPS, entro la data di scadenza del bando.

Qualora il sistema informatico che gestisce i dati dell'ADSU non rilevi l'attestazione ISEE presso il sito INPS, lo studente sarà tenuto a presentare copia cartacea dell'attestazione ISEE e della dichiarazione sostitutiva, entro il termine di 7 giorni dalla relativa comunicazione dell'ADSU, pena l'esclusione dal concorso.

12. DICHIARAZIONE DELL' I.S.E.E E DELL' I.S.P.E.

Tutti gli studenti sono tenuti a richiedere l'attestazione ISEE presso i Centri di Assistenza Fiscale e altri soggetti preposti.

Per la richiesta dell'attestazione I.S.E.E e/o I.S.E.U. al CAF, **relativa ai redditi dell'anno 2010**, si deve presentare la documentazione attestante:

- **i dati anagrafici** e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso vi siano soggetti disabili con invalidità superiore al 66%, idonea certificazione dello stato di invalidità rilasciata dall'Ente competente;

- **copia della dichiarazione** dei redditi ai fini IRPEF o IRAP per ogni componente il nucleo familiare percettore di redditi (mod.730/2011 – unico/2011– cud 2011);

- **dati catastali** relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) di tutti i componenti il nucleo familiare – valore ai fini ICI ed eventualmente documentazione relativa al debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto della casa in cui ha residenza il nucleo familiare;

documentazione relativa all'entità del patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare (depositi e c/c bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, azioni, fondi d'investimento ecc.);

- **copia del contratto** di locazione (se la casa di abitazione non è di proprietà) sul quale sia indicato il canone annuo e gli estremi della registrazione del contratto.

Si raccomanda agli studenti di controllare che i dati trasmessi dai CAF e/o altri Enti ed organi preposti al rilascio delle attestazioni ISEE/ISEU, non contengano errori di registrazione dei codici fiscali di tutto il nucleo familiare e che, soprattutto, siano rilasciati entro la data di scadenza del Bando di Concorso ed inoltrati all'INPS.

13. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Gli studenti stranieri provenienti da paesi extraeuropei accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio.

Questi studenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando e sono tenuti a produrre, oltre all'attestazione ISEE, idonea documentazione originale **relativa ai redditi dell'anno 2010**, rilasciata dagli uffici di competenza nello Stato di provenienza, accompagnata da una traduzione autenticata dall'Ambasciata o dal Consolato in Italia del Paese d'origine da cui risulti:

- il numero dei componenti il nucleo familiare;
- l'importo del loro reddito conseguito nell'anno 2010 convertito in Euro;
- l'indicazione dei metri quadri dei fabbricati destinati ad uso abitativo;
- il valore, convertito in Euro, del patrimonio mobiliare di ogni componente il nucleo familiare.

Gli studenti stranieri che, all'atto della compilazione non siano in possesso della dichiarazione I.S.E.E.U. sono elencati nella graduatoria con riserva e sono tenuti a produrla entro l'11/11/2011 pena l'esclusione dal beneficio.

L'Azienda si riserva di accettare le domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non è disponibile

alla data di scadenza del presente bando, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove in lingua italiana.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano il cui elenco (*) è definito dal D.M.8/05/2001, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica/magistrale, la suddetta certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia d'immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tale caso l'ente che rilascia la certificazione s'impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca del beneficio. Lo studente è, comunque, obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduto in Italia.

(*) Elenco dei paesi considerati particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano, sono:

Afganistan- Angola – Bangladesh – Benin – Bhutan – Burkina Faso – Burundi – Cambogia- Central fricanan, Republic – Chad –Comoros- Congo Dem. Rep.- Djibouti – Equatorial Guinea- Eritrea – Ethiopia – Gambia – Guinea – Guinea Bissau – Haiti – Kiribati- Laos– Lesotho- Liberia- Madagascar – Malawi – Maldives- Mali – Mauritania – Mozambico – Myanmar- Nepal – Niger – Rwanda – Samoa- Sao Tome &Principe -Senegal – Sierra Leone – Solomon Islands- Somalia- Sudan - Tanzania– Timor- Leste- Togo – Tuvalu- Uganda – Vanuatu- Yemen – Zambia.

14. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI - COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Le graduatorie dei potenziali beneficiari delle Borse di Studio vengono determinate come segue:

- **per i primi anni:** in modo crescente sulla base dell' ISEEU e/o ISEE, senza alcuna differenziazione per facoltà o corsi di studio. A parità di reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dall'ISPEU e dall'anno di nascita;

- **per gli iscritti agli anni successivi al primo:** in ordine decrescente del merito complessivo risultato dal punteggio ottenuto sulla base della sommatoria dei voti ottenuti agli esami superati entro 10/08/2011, moltiplicata per il numero complessivo dei crediti riportati negli stessi esami. A parità di merito complessivo l'ordine di precedenza in graduatoria verrà stabilito in base all'importo dell' ISEE e/o ISEU più basso, a parità la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'importo dell'ISPE e/o ISPEU più basso, in caso di ulteriore parità, in base alla data di nascita.

- **Anni successivi al primo dei corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca:** la graduatoria verrà formulata in ordine crescente dell'importo dell' ISEE e/o ISEU, a parità la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'importo dell'ISPE e/o ISPEU più basso, in caso di ulteriore parità, in base alla data di nascita.

Lo stanziamento spettante agli studenti **iscritti agli anni successivi**, verrà ripartito proporzionalmente al numero degli idonei elencati nelle graduatorie, distinte per facoltà, ai corsi di laurea ed anno di corso garantendo, comunque, una borsa per ogni anno di corso e corso di Laurea.

Qualora il numero delle borse, risulti eccedente rispetto a quello attribuito si procederà a ridistribuirle con le seguenti priorità:

- a) nell'ambito dello stesso corso di laurea o di diploma;
- b) nell'ambito della facoltà;
- c) nell'ambito dell'ateneo.

15. IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Le Borse di Studio vengono erogate in denaro e in pasti gratuiti caricati su tesserino magnetico (badge), come di seguito indicato:

- 1) studenti in “sede”: **borsa di 2.535,15**(€ 1.800,34 in denaro + quota vitto pari a € 734,81);
- 2) studenti “pendolari”: **borsa di € 2.633,17** (1.898,36 in denaro + quota vitto pari a € 734,81);
- 3) studenti “ fuori sede”: **borsa di € 4.776,44** (€ 3.306,82 in denaro comprensiva di quota alloggio) + quota vitto pari a € 1.469,62)

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE e/o ISEU) del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall’art. 5, comma 8 del D.P.C.M. del 9/04/01 e fissato in € 17.146,09 dal Piano di indirizzo regionale. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell’importo.

Agli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 al I FC della Laurea di primo e secondo livello la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del valore ordinario. L’importo comprenderà una quota vitto corrispondente a un numero di pasti validi per 6 mesi e una parte in denaro pari alla metà della borsa spettante.

Gli importi delle borse di studio saranno determinati in relazione all’appartenenza dello studente a una delle tre fasce determinata dal proprio ISEE/ISEEU, come di seguito riportato:

FASCIA	ISEE/ISEEU DA €	A €
1° FASCIA	0 €	11.430,73 €
2° FASCIA	11.430,74 €	14.288,41 €
3° FASCIA	14.288,42 €	17.146,09 €.

STUDENTI <i>IN SEDE</i>	QUOTA CONTANTI	QUOTA VITTO
1° FASCIA	1.800,34	1 PASTO GRATUITO
2° FASCIA	1.539, 00	1 PASTO GRATUITO
3° FASCIA	1.277,63	1 PASTO GRATUITO

STUDENTI <i>PENDOLARI</i>	QUOTA CONTANTI	QUOTA VITTO
1° FASCIA	1.898,36 €	1 PASTO GRATUITO
2° FASCIA	1.622,77 €	1 PASTO GRATUITO
3° FASCIA	1.347,18 €	1 PASTO GRATUITO

STUDENTI <i>FUORI SEDE</i>	QUOTA CONTANTI	QUOTA VITTO
1° FASCIA	3.306,82	2 PASTI GRATUITI
2° FASCIA	3.049,55	2 PASTI GRATUITI
3° FASCIA	2.792,29	2 PASTI GRATUITI

Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea dell’Ateneo Telematico “Leonardo da Vinci” attivati dall’Università degli Studi di Chieti – Pescara, sono considerati nella condizione di “ SEDE” con borsa di € 1.800,34 (quota denaro).

Gli studenti, per riscuotere le somme spettanti, sono tenuti ad indicare una delle modalità previste sulla domanda on-line. L’Amministrazione, per motivi contabili, non accetterà richieste di variazione delle modalità di pagamento successivamente alla spedizione della domanda. Nel caso in cui siano stati indicati in modo inesatto: numero di c/c, intestatario e/o contestatari, le coordinate bancarie, il codice IBAN, il pagamento avverrà tramite assegno circolare non trasferibile, inviato presso il luogo di residenza dello studente beneficiario. Qualora lo studente estingua il conto che ha indicato per l’accredito, deve comunicarlo tempestivamente per iscritto anche via Fax all’Azienda D.S.U.

L’Azienda si riserva di non procedere al pagamento della prima rata di borsa agli studenti per i quali non è stata confermata la data d’iscrizione all’università, per l’a.a. 2011/2012, dalla stessa Università entro il

30/11/2011 e, nel caso non sia possibile verificarla, l'erogazione viene sospesa fino ad accertamento avvenuto.

Lo studente, al fine di accelerare l'erogazione del beneficio ove spettante, potrà presentare l'attestato d'iscrizione, rilasciato dalla segreteria di Facoltà e/o le copie delle ricevute dei versamenti della I rata delle tasse universitarie di iscrizione e della tassa regionale, pagate entrambe entro i termini di scadenza previsti nel Bando d'iscrizione del proprio corso di laurea e senza pagamento della mora.

La borsa di studio viene erogata in due rate:

LA PRIMA RATA (quota vitto non monetizzabile + parte della quota denaro calcolata in proporzione all' ISEE verrà erogata entro il 31/12/2011;

- ai vincitori di borsa e agli idonei degli anni successivi al primo, la tessera elettronica (BADGE), da ritirare allo sportello dell'ADSU, per chi non ne fosse ancora in possesso, verrà caricata della quota vitto, per usufruire gratuitamente a partire dal 1/01/2012 del servizio ristorazione fino al 31/12/2012;

Lo studente è tenuto a denunciare l'eventuale smarrimento e/o furto della tessera all' Azienda per la disabilitazione. Il costo del duplicato è di € 10,00. La tessera è un documento personale, non cedibile ed utilizzabile solo ed esclusivamente dall'intestatario.

- agli studenti del I FC della Laurea di primo livello, Laurea Specialistica di II livello e Laurea Specialistica a ciclo unico è concesso l'utilizzo della tessera con i pasti gratuiti fino alla data del 30/06/2012 e comunque, fino al conseguimento del titolo di Laurea, se antecedente.

LA II RATA verrà corrisposta, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, come segue:

- 1) agli iscritti agli anni successivi al primo - entro il 30/06/2012);
- 2) agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea di I e II Livello e Laurea Specialistica e/o Magistrale a ciclo unico, solo dopo la presentazione dell'autocertificazione attestante il conseguimento, entro il 10 agosto 2012 di almeno n. 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri o moduli e di almeno n. 10 crediti per gli altri, lo studente che entro il 10/08/2012 non abbia conseguito il suddetto merito, perderà il diritto all'erogazione della seconda rata.

La borsa verrà revocata agli studenti che non abbiano conseguito entro il 30 novembre 2012 almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studi a cui sono iscritti nell'anno in cui beneficiano della borsa o per quello in cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti in situazione di handicap non inferiore al 66%, non si applicano i requisiti di merito previsti dal punto precedente

16. DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE “SEDE” - “PENDOLARE” - “FUORI SEDE”

La condizione degli studenti è definita, sulla base della loro provenienza, secondo la seguente tipologia:

SEDE, per gli studenti residenti nei comuni di Chieti e Pescara o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, purché la distanza non superi i 20 Km. (tab. n. 1);

PENDOLARE₂, per gli studenti residenti in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato, percorrendo una distanza compresa tra 21 e 49 Km, ovvero una distanza superiore ma che non prenda alloggio come al successivo punto (tab. n. 1).

Non sono considerati pendolari gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, spendono un tempo di percorrenza, con i mezzi pubblici, superiore a n. 4 ore complessive giornaliere, per spostarsi dalla propria residenza alla sede del corso di studio e viceversa.

Sono considerati pendolari gli studenti che, *nonostante i requisiti per “FUORI SEDE” (oltre 50 Km e oltre 4 ore)*, prendono alloggio **a titolo gratuito** per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto, sulla base di un contratto a titolo gratuito, registrato in conformità alla normativa di cui alla Legge n. 431/98 .

Gli studenti stranieri sono considerati comunque nella condizione di “fuori sede”, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

FUORI SEDE , per gli studenti residenti in luogo distante non meno di 50 Km. dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio, a titolo oneroso, nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto sulla base di un contratto registrato e/o idonea documentazione fiscale della struttura di accoglienza riportante il periodo effettivo di permanenza dello studente (non inferiore a 10 mesi escluso agosto) e l’importo pagato dallo stesso, in conformità della normativa di cui alla L. 431/98.

Tutti gli studenti elencati nelle graduatorie provvisorie, beneficiari o idonei non beneficiari, interessati alla borsa di “Fuori Sede”, per confermare la scelta indicata sul modello di domanda, sono tenuti a spedire con raccomandata, entro il 11/11/2012:

- copia del contratto di locazione a titolo oneroso per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto, registrato in conformità alla normativa di cui alla Legge n. 431/98;
- copia del contratto di locazione a titolo gratuito per un periodo non inferiore a n. 10 mesi, escluso il mese di agosto, registrato in conformità alla normativa di cui alla Legge n. 431/98;

e, nel caso abbiano stipulato contratti con validità pluriennale e rinnovabili,:

- copia del contratto stesso e del modello F/23 attestante, con il pagamento della tassa di registrazione, l’avvenuto rinnovo per l’anno 2012

La suddetta documentazione, se inviata per posta, deve pervenire entro l’11/11/2012, pena la riduzione della borsa.

Non saranno accettati contratti pervenuti oltre la data indicata.

Ogni studente è tenuto a presentare una propria copia del contratto.

La mancata presentazione del contratto registrato o di idonea documentazione fiscale della struttura di accoglienza riportante il periodo effettivo di permanenza dello studente (non inferiore a 10 mesi escluso agosto, entro il termine previsto dell’11/11/2012, come anche la presentazione di contratti attestanti un periodo inferiore a 10 mesi o non indicanti il canone di locazione o non registrati comporterà la conseguente riduzione della borsa da Fuori sede a Sede e/o Pendolare.

17. MODALITA’ PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE ED ESONERO PER I DIVERSAMENTE ABILI.

Il pagamento della tassa regionale, da effettuare entro la stessa data di scadenza del pagamento della tassa d’iscrizione universitaria ovvero senza pagamento di mora, deve avvenire a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità:

- 2- **Beneficiario: Azienda D.S.U. di Chieti**
- 3- **Importo: Euro 77,47**
- 4- **Banca: BLS**
- 5- **Codice IBAN: n. IT39X055501550100000567625.**

Per chi effettua il versamento da un paese estero il codice BIC della BLS è:

BPMOIT22XXX

La Tassa regionale verrà rimborsata dall’ADSU d’ufficio agli studenti beneficiari ed idonei elencati nelle graduatorie delle borse di studio che risultino regolarmente iscritti per l’a. a. 2011/2012 ai rispettivi corsi di laurea.

Gli studenti diversamente abili con grado d’invalidità pari o superiore al 66%, idoneamente certificata, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale.

18. INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Le Borse di Studio attribuite verranno incrementate fino al 30% del loro importo, a favore dello studente vincitore di borsa diversamente abile, con grado di invalidità non inferiore al 66%, previa acquisizione del certificato attestante la percentuale di invalidità che va inoltrato unitamente alla ricevuta di domanda on line. Nel caso in cui lo stesso risulti idoneo alla borsa di studio e, non vincitore, beneficerà di un contributo in denaro o l'equivalente in servizi, non eccedente il 30% dell'importo della relativa borsa di studio.

19. CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

L' idoneità alla borsa di studio non è cumulabile con altre borse o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2011/2012 da Enti pubblici e/o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. In tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora lo studente non dovesse optare per uno dei due benefici verrà escluso dall'attribuzione. Fanno eccezione le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

20. CAUSE DI DECADENZA

Lo studente, beneficiario o idoneo, decade da tutti i benefici, qualora:

- a) incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- b) risulti che, a seguito di indagini effettuate, abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero per cui, fermo restando eventuali responsabilità penali, perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (art. 23 L.390/91).
- c) non risulti regolarmente iscritto all'Università, per l'a.a. 2011/2012, entro la scadenza prevista dai singoli bandi delle facoltà, ossia non abbia effettuato i versamenti entro la data di scadenza prevista per l'iscrizione al suo corso di laurea di entrambe le tasse (prima rata tassa universitaria e tassa regionale), senza interessi di mora ;
- d) in fase di verifica sul merito, non risulti in possesso dei requisiti di merito fissati dal presente bando;
- e) iscritto al 1° anno di corso, non abbia conseguito, entro il 30/11/2012 almeno n. 20 crediti.

La borsa verrà revocata e lo studente dovrà restituire le somme riscosse e il costo dei pasti usufruiti, rimborsando l'importo come di seguito:

- entro 15gg dalla notifica di revoca del beneficio;
- in un'unica soluzione;
- in 3 rate costanti mensili, previa richiesta motivata da indirizzare all'Azienda D.S.U. Area Attività D.S.U./Servizi., aumentate degli interessi legali in vigore al momento delle revoca e maturati dal momento della comunicazione di revoca. Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una singola rata, lo studente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della restituzione rateale.

Nel caso di restituzione della borsa, lo studente dovrà restituire la tessera prepagata che sarà disabilitata e dovrà rimborsare il costo dei pasti consumati.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che, per motivi vari nel corso dell'anno accademico, lascino gli studi o perdano i benefici per sopraggiunti impedimenti di legge, godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato.

La predetta disciplina si applica agli studenti iscritti al primo anno solo nel caso che abbiano conseguito i n. 20 crediti entro il 30/11/2012, richiesti per confermare la borsa .

Lo studente iscritto al primo anno idoneo e/o beneficiario della borsa che rinuncia agli studi deve comunicarlo per iscritto immediatamente all'Azienda D.S.U. di Chieti. Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati fino alla data della comunicazione.

21. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- 1) le cui domande, spedite per posta, siano pervenute oltre il termine di scadenza del concorso come specificato al punto 2 del bando;
- 2) che non abbiano provveduto a regolarizzare le domande con idonea certificazione, entro il termine inderogabile di 7 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione, trasmessa dall'Azienda a mezzo di posta elettronica certificata;
- 3) che non risultino iscritti all'Università di Chieti e Pescara entro i termini fissati dai bandi previsti dalle singole facoltà;
- 4) che risultino iscritti ai corsi con pagamento di mora, anche in presenza di regolare versamento della tassa regionale;
- 5) che abbiano versato la tassa regionale oltre i termini di scadenza fissati dai bandi delle singole facoltà per l'iscrizione, anche in presenza di regolare pagamento della tassa universitaria d'iscrizione, eccezion fatta per gli iscritti in via cautelativa al 1° F.C., ovvero autorizzati dalle segreterie del proprio corso di laurea.

22. CONTRIBUTO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE

Agli studenti beneficiari di Borsa di Studio è concessa, per una sola volta per ciascun livello di studi ai fini della partecipazione a programmi di **mobilità internazionale**, una integrazione della borsa di un importo di € 500 su base mensile per un periodo massimo di n.10 mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo della predetta integrazione è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale non comunitario.

In base alle disponibilità finanziarie è concesso, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno **fino all'importo di € 100 per i paesi europei, e fino a € 500 per i paesi extraeuropei.**

I partecipanti ai Progetti di Mobilità Internazionale che, beneficiano o non beneficiano del contributo, hanno titolo alla borsa di studio attribuita dall'Azienda D.S.U. come "fuori sede" se presentano, entro l'11/11/2012, comprensivo anche del periodo di soggiorno all'estero idonea documentazione attestante il periodo di almeno 10 mesi, a titolo oneroso inerente la condizione di fuori sede. Nel caso che il periodo di alloggio sia di durata inferiore a 10 mesi e sia a titolo GRATUITO, viene attribuita la borsa da "pendolare". Non sarà per contro corrisposta alcuna quota in contanti, per quanto riguarda la quota vitto, per i mesi di permanenza all'estero, in quanto la normativa che regola gli scambi internazionali consente comunque allo studente di usufruire, durante il periodo, di tutti i benefici concessi dall'università ai propri studenti.

23. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 30/04/97 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.C.M. 9/04/01, emanate ai sensi della L. 390/91, e del Piano Triennale della Regione Abruzzo.

24. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI I.S.E.E. E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda predisporrà accertamenti a campione, anche di concerto con l'Università, per verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate ai fini della concessione delle borse di studio, richiedendo alle Agenzie delle Entrate l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. Quanto sopra ai sensi del 3° comma dell'art. 22 Legge 390/91.

Nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni non veritiere l'Azienda procederà al recupero della somma o del valore dei servizi già erogati, come previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento dei reati di cui agli artt. 438, 495, 640 del Codice Penale.

I dati dichiarati in autocertificazione inerenti al merito e all'alloggio, saranno sottoposti a rigoroso controllo presso gli Enti competenti.

25. ESITO DEL CONCORSO E DOMANDA DI RIESAME

Le graduatorie provvisorie degli studenti risultati idonei e non idonei saranno pubblicate sul sito internet www.adsuch.it entro il 31 ottobre 2012.

Gli studenti potranno prenderne visione anche presso lo sportello dell'Azienda D.S.U. di Chieti negli orari di apertura (Lun-Merc-Ven dalle 9.30 alle 12.00 Mart e Giov- dalle 15.00 alle 17.00).

Le sopra menzionate modalità di pubblicazione valgono a tutti gli effetti come comunicazioni ai partecipanti.

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, è fatto divieto agli operatori telefonici di comunicare gli esiti delle graduatorie ed altre informazioni personali di cui al successivo paragrafo.

Qualora a seguito della pubblicazione delle graduatorie gli studenti riscontrassero la necessità di apportare modifiche e/o correzioni alla domanda potranno presentare **richiesta scritta di riesame dell'istanza** anche via fax, che dovrà pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2011, corredata di copia di un valido documento d'identità (non saranno accettate domande via e-mail). Per la data di scadenza farà fede il timbro di partenza.

L'esito del riesame sarà visibile con la pubblicazione sul sito dell'Azienda D.S.U. della graduatoria di assegnazione delle borse.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo. I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 9/04/2001. Di essi è, inoltre, data pubblicità nei termini previsti dall'art. 22 L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 13 legge n. 675/96. Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Azienda D.S.U. di Chieti.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, d'ora in avanti Codice sulla Privacy)

LA INFORMIAMO CHE

- a) i dati personali e sensibili che La riguardano e da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto del Codice sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti (d'ora, in avanti, l'ADSU).
- b) I dati contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo. I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 9/04/2001. Di essi è, inoltre, data pubblicità nei termini previsti dall'art. 22 L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione; i dati personali e sensibili potranno essere trattati in forma anonima al fine di svolgere statistiche;
- c) i dati personali e sensibili saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge;
- d) i dati che La riguardano saranno trattati esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa. Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e/o mediante strumenti automatizzati, l'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti al personale appositamente autorizzato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l'adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice sulla Privacy;
- e) il trattamento dei dati essenzialmente consiste nella:

- istituzione di una scheda personale contenente dati anagrafici, amministrativi, fiscali, sanitari (la eventuale condizione di disabilità) che sono necessari ed indispensabili per i dovuti adempimenti amministrativi;
 - redazione di documenti obbligatori ai fini amministrativi e/o fiscali;
- f) I dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno oggetto di diffusione.
- g) il Titolare del trattamento è l' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti; con sede Viale Unità d'Italia 32/A – Chieti Scalo (CH), nella persona del Direttore Generale;
- h) il Responsabile del trattamento è **l'Area Attività e Servizi** dell' ADSU. L'interessato può rivolgersi presso **l'Ufficio Affari Generali e Personale** dell' ADSU per acquisire informazioni circa l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento e per far valere i Suoi diritti stabiliti dal Codice sulla Privacy; L'ADSU si avvale, inoltre, come responsabile esterno del trattamento dei dati della Ditta In4matic s.r.l., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Studenti e Borse di Studio.
- i) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e, la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

27. TABELLA N. 1

ELENCO DEI COMUNI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE IN “SEDE” E “PENDOLARE” RISPETTO ALLA SEDE UNIVERSITARIA.

SEDE UNIVERSITARIA DI CHIETI

Gli studenti con la residenza nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “SEDE” :

Chieti, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Cepagatti, Fara F.Petri, Francavilla al Mare, Manoppello, Miglianico, Nocciano, Pescara, Pianella, Ripa Teatina, Rosciano, San Giovanni Teatino, Spoltore, Torvecchia Teatina, Villamagna.

Gli studenti con la residenza nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “PENDOLARI”:

Abbateggio, Alanno, Altino, Ari, Arielli, Atri, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Canosa Sannita, Cappelle sul Tavo, Caramanico, Carpineto della N., Casoli, Castel Frentano, Castiglione a Casauria., Catignano, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Civitella M.R.do, Collecervino, Corfinio, Corvara, Crecchio, Cugnoli, Elice, Fara S.Martino, Farindola, Filetto, Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Ofena, Orsogna, Ortona, Palombaro, Pennapiedimonte, Penne, Perano, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Pineto, Poggiofiorito, Popoli, Pretoro, Rapino, Rocca S. Giovanni, Roccamontepiano, Roccamorice, Roseto degli Abruzzi, S.Eufemia a Maiella, S.Eusanio del Sangro, S.Martino sulla Marrucina, S.Valentino in A.C., S.Vito Chietino, Salle, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Tocco da Casauria, Tollo, Torre dé Passeri, Treglio, Turrivalignani, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villa S.Lucia D’Abruzzi, Vittorito.

SEDE UNIVERSITARIA DI PESCARA

Gli studenti con la residenza nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “SEDE”

Pescara, Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Chieti, Città S. Angelo, Francavilla al Mare, Miglianico, Montesilvano, Moscufo, Pianella, Ripa Teatina, S.Giovanni Teatino, Silvi, Spoltore, Tollo, Torvecchia Teatina

Gli studenti con la residenza nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di “PENDOLARE”

Abbateggio, Alanno, Ari, Arielli, Atri, Bisenti, Bolognano, Brittoli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Casalincontrada, Castel Frentano, Castiglione a Casauria, Castiglione M.Raimondo, Castilenti, Catignano, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Crecchio, Cugnoli, Elice, Fara F.Petri, Farindola, Filetto, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Giulianova, Guardiagrele, Lanciano, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montefino, Morro D’Oro, Mosciano S. Angelo, Mozzagrogna, Nocciano, Notaresco, Orsogna, Ortona, Paglieta, Pennapiedimonte, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Pineto, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccamorice, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, S.Maria Imbaro, San M. Sulla Marrucina, San Valentino in A.C., San Vito Chietino, Salle, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torino di Sangro, Torre de’ Passeri, Treglio, Turrivalignani, Vacri, Vicoli, Villa Celiera, Villamagna.

SEDE UNIVERSITARIA DI VASTO

Gli studenti con la residenza nei COMUNI sottoelencati sono nella condizione di“SEDE”

Casalbordino, Cupello, Monteodorisio, Pollutri, S. Salvo

Gli studenti con la residenza nei COMUNI sottoelencati sono nella condizionedi “PENDOLARI”

Archi, Atessa, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Rocca S. Giovanni, S. Maria Imbaro, San Buono, S.Giovanni Lipioni, San Vito Chietino, Scerni, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Treglio, Tuffillo, Villalfonsina

F.to IL DIRETTORE
Avv. Teresa MAZZARULLI